



QUANDO FINISCE IL RAPPORTO DI LAVORO

In caso di cessazione di rapporto di lavoro è possibile optare per:

Mantenimento della posizione presso il Fondo	<p>In caso di cessazione del rapporto di lavoro presso una azienda aderente, la posizione dell'Aderente sarà mantenuta attiva a meno di esercizio della facoltà di trasferimento/riscatto. In questo caso è prevista una quota annuale, come contributo alle spese amministrative, di: 60 € per impiegati e quadri e 120 € per i dirigenti. La quota spese sarà prelevata ogni anno dalla posizione individuale accantonata presso il Fondo. L'ammontare della quota spese è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli accantonamenti continueranno ad essere rivalutati. Inoltre è possibile continuare i versamenti, esclusivamente a proprio carico (per la procedura di versamento accedere a questo link); richiedere ad un nuovo eventuale datore di lavoro di versare il TFR maturando e/o il contributo a proprio carico ed a carico del datore di lavoro sulla posizione aperta presso il Fondo, con la procedura indicata al punto precedente ma con l'aggiunta della compilazione del Modulo versamento da inviare all'indirizzo e-mail del Fondo: dipendenti@fondopensioneibm.it.</p>
Trasferimento ad altro fondo pensione	<p>E' possibile effettuare il trasferimento della propria posizione pensionistica ad un'altra forma pensionistica complementare alla quale si acceda in relazione alla nuova attività oppure verso forme previdenziali individuali utilizzando il modulo reperibile a questo link</p>
Trattamento R.I.T.A.	<p>La legge consente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di accedere al trattamento R.I.T.A. che consiste nella liquidazione del proprio montante in rate trimestrali beneficiando di una tassazione particolarmente favorevole. Dato che la materia, pur non essendo complessa, necessita di una lettura attenta delle norme, si consiglia la lettura del Documento informativo sulla R.I.T.A.</p>
Riscatto della posizione	<p>Il Fondo consente agli aderenti di riscattare la propria posizione in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, prima che siano maturati i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di legge. Vedi dettagli nella sezione "liquidazioni".</p>
Erogazione della prestazione pensionistica	<p>Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Tale diritto può essere esercitato anche nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche di legge, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che abbia comportato l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.</p> <p>In tal caso l'aderente può esercitare la facoltà di prestazione pensionistica che potrà essergli erogata in soluzione unica (capitale) o in forma periodica (rendita) o parte in capitale e parte in rendita. Vedi dettagli nella sezione "liquidazioni" e nel "documento sulle rendite".</p>

Si ricorda che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, è necessario modificare l'indirizzo e-mail e, nel caso di modifica, del numero di telefono cellulare.

Aggiornamento: febbraio 2021